

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO NATOLI

Seduta del 12/04/2018

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 02.08.2011 (decorrenza 31.10.2011) ed estinto anticipatamente alla data del 30.09.2015 come da conteggio estintivo in atti, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di condannare l'intermediario alla restituzione di € 3.323,83 a titolo di oneri commissionali anticipatamente versati e non maturati, oltre interessi legali dal reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che, in data 23.10.2017, la resistente è stata cancellata dagli albi degli intermediari finanziari previsti dagli artt. 106 e 107 del TUB;
- che, da tale data, la stessa ha cessato l'operatività e che, pertanto, non riveste più la qualifica di "intermediario" ai sensi delle Disposizioni ABF.

L'intermediario conclude pertanto chiedendo che il Collegio dell'ABF voglia dichiarare improcedibile il ricorso.

### DIRITTO

Preliminarmente, si respinge l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'intermediario atteso che il ricorso risulta essere stato proposto in data 26.05.2017 e l'intermediario



resistente ha cessato l'operatività a partire dal 24.10.2017. Ciò, in linea con il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui la legittimazione passiva dell'intermediario si radica al momento della proposizione del ricorso, restando irrilevante a tali fini la successiva cancellazione dagli Albi intervenuta nelle more del procedimento.

Nel merito, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti si rileva che l'importo dovuto a titolo di "commissione di intermediazione" è pari a € 5.116,29, come si evince anche dalla sottrazione degli altri importi indicati dalla complessiva somma di € 11.695,07, indicata quale "costo totale del credito".

Ciò rilevato, emerge una radicale discrepanza tra gli importi degli oneri indicati nel prospetto economico del contratto e quelli risultanti dal SECCI allegato e sottoscritto dal cliente.

Dal conteggio estintivo prodotto agli atti dallo stesso ricorrente, peraltro, può agevolmente evincersi che il complessivo importo corrisposto dal cliente in relazione a tale prestito ammonta ad € 32.280,00, somma coerente con quanto indicato nel prospetto economico del contratto, e non € 36.000,00, totale che avrebbe invece dovuto restituire all'intermediario ove fossero state effettivamente applicate le condizioni economiche rivenienti dal SECCI.

Nel prospetto restitutorio, pertanto, saranno presi in considerazione gli importi indicati nel prospetto economico.

Con riferimento agli oneri commissionali presenti nel contratto de quo, si evidenzia che:

- le commissioni di intermediazione hanno pacificamente natura recurring, poiché destinate a remunerare attività coestese rispetto alla durata del finanziamento;
- per la medesima ragione rivestono natura recurring le commissioni bancarie;
- diversamente, le Spese di Istruttoria rivestono natura up front, poiché volte a remunerare attività che si esauriscono nella fase antecedente l'erogazione del finanziamento;
- gli oneri assicurativi rivestono natura recurring e, per il noto orientamento dell'Arbitro, devono essere restituiti dall'intermediario resistente.

Pertanto, considerato che in sede di estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta previa emissione del conteggio estintivo, risulta restituito un importo pari a € 301,68 a titolo di "Ristoro commissioni" (che peraltro il ricorrente riconosce espressamente di aver ricevuto tale rimborso, scomputandolo dalla somma oggetto di domanda), l'intermediario deve essere condannato alla restituzione delle somme risultanti dal seguente prospetto restitutorio, basato sul criterio pro rata temporis applicato alle diverse voci di costo, che tiene conto dei rimborsi già effettuati di cui è prova in atti, oltre interessi legali dal reclamo.

rate scadute	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni di intermediazione</i>				5.116,29	3.069,77	301,68	2.768,09
<i>Commissione bancaria</i>				161,40	96,84	0,00	96,84
<i>Oneri assicurativi</i>				464,83	278,90	0,00	278,90
<b>Totale</b>							<b>3.143,83</b>

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.143,83, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI